



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40

Inviata ai Capigruppo Cons. il 19/03/2012

Prot. 4027

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA AVANTI A COMPETENTI AUTORITA' AL FINE DI OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLA NON SUSSISTENZA DELL'OBLIGO DI DETTO TRASFERIMENTO STANTE LA MANIFESTA INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 35 CO. 9 E 10 DEL D.L. 24.1.2012 N. 1 NONCHE' DI CHIEDERE IN VIA CAUTELARE LA SOSPENSIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE

L'anno duemiladodici addì nove del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PARACHINI LUIGI MARIO - Sindaco	Sì
2. GUGLIELMETTI PATRICK - Vice Sindaco	Sì
3. BACCAGLIONE GERMANO - Assessore	Sì
4. FANCHINI UGO - Assessore	Sì
5. ALBERTALLI MAURO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. DI ROSOLINI SALVATORE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. PARACHINI LUIGI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 del 09/03/2012

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA AVANTI A COMPETENTI AUTORITA' AL FINE DI OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLA NON SUSSISTENZA DELL'OBLIGO DI DETTO TRASFERIMENTO STANTE LA MANIFESTA INCOSTITUZIONALITA' DELL'ART. 35 CO. 9 E 10 DEL D.L. 24.1.2012 N. 1 NONCHE' DI CHIEDERE IN VIA CAUTELARE LA SOSPENSIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE

Premesso:

1. che con D.L. 24.1.2012 il legislatore all'art. 35 commi 9 e 10 ha disposto che i tesorieri o cassieri degli enti e organismi pubblici di cui al comma 8 provvedano a versare il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provvedendo al versamento della quota restante entro il 16 aprile 2012;
2. che tale trasferimento viola palesemente l'art. 5 della Costituzione che riconosce e promuove l'autonomia e il decentramento amministrativo degli enti locali;
3. che in particolare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, vengono violati i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in quanto tutte le funzioni spettano ai comuni, a eccezione di quelle per le quali occorre assicurare un esercizio unitario, che tuttavia non è il caso oggi considerato;
4. che peraltro l'art. 119 della Costituzione riconosce ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa con ciò riconoscendo espressamente la volontà di attribuire una reale autonomia agli enti locali nella fissazione dell'entità delle risorse finanziarie e nelle procedure applicative di riscossione;
5. che l'obbligo di riversamento delle risorse sulle contabilità speciali appare, altresì, lesivo dell'autonomia potestativa ed organizzativa del Comune, in quanto la Tesoreria comunale è stata scelta dopo aver espletato una pubblica gara con la conseguente sottoscrizione di un contratto tra le parti; rapporto contrattuale che oggi a causa dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide alla tesoreria statale, potrebbe vedere un parziale inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale;
6. che è, quindi, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale proporre azione giudiziaria al fine ottenere la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide anche per i manifesti vizi di incostituzionalità del provvedimento legislativo su citato;

Tutto ciò premesso;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal ...(Segretario?)

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

Di autorizzare il Sindaco a proporre azione giudiziaria avanti la competente autorità al fine di ottenere l'accertamento della non sussistenza dell'obbligo di detto trasferimento stante la manifesta incostituzionalità dell'art. 35 co. 9 e 10 del D.L. 24.1.2012 n. 1 nonché di chiedere in via cautelare la sospensione del trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano dagli aventi diritto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
	FAVOREVOLE:		

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
F.to : Dott. PARACHINI LUIGI MARIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/03/2012 al 03/04/2012 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 19/03/2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. DI ROSOLINI SALVATORE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Varallo Pombia, lì

Il Responsabile Ufficio Segreteria
Marina Rossi